SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2786)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori JERVOLINO, MASSOBRIO e GIANCANE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 FEBBRAIO 1968

Riconoscimento, alla cessazione dalla carica, di una indennità ai componenti del Consiglio superiore della Magistratura eletti dal Parlamento

Onorevoli Senatori. — In virtù della legge 24 marzo 1958, n. 195 e del decreto presidenziale 16 settembre 1958, n. 916, che regolano il funzionamento e le attribuzioni del Consiglio superiore della Magistratura, i componenti eletti dal Parlamento (articolo 33 della legge n. 195) oltre alle molteplici incompatibilità di cariche (Parlamento, Consigli regionali, Corte costituzionale, Governo) non possono, per tutta la durata quadriennale del Consiglio, esercitare alcuna professione nè far parte di imprese commerciali o di Consigli di amministrazione di società commerciali.

È evidente, perciò, come il quadriennio delle funzioni elettive del Consiglio superiore della Magistratura, che non è nemmeno immediatamente rinnovabile (articolo 32 della legge n. 195), comporta per quelli eletti dal Parlamento un fortissimo ostacolo alla loro ripresa economica professionale al cessare della funzione, una volta che essa è rimasta del tutto arrestata per quattro anni.

Si ravvisa pertanto opportuno che sia loro riconosciuta una speciale indennità, che li compensi, almeno in parte, delle conseguenze derivate e derivanti da quanto sopra esposto (in analogia anche al trattamento che si fa ai membri del Governo cessati dalla carica).

I proponenti si onorano pertanto di sottoporre all'esame del Parlamento l'unito disegno di legge fiduciosi in una sua pronta approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai componenti il Consiglio superiore della Magistratura eletti dal Parlamento e comunque cessati dalla carica è riconosciuta una

LEGISLATURA IV - 1963-68 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

indennità, soggetta alla sola ritenuta di ricchezza mobile ed esente da ogni altra imposta, tassa o tributo generale o locale, dato il suo carattere di indennizzo, nella misura corrispondente, per ogni anno o frazione di anno superiore ai sei mesi in cui hanno svolto l'incarico, ad un dodicesimo degli emolumenti percepiti nell'ultimo anno di carica.

Art. 2.

In caso di cessazione dalla carica a causa di morte la indennità spetta direttamente alla vedova o, in mancanza, ai figli minori.

Art. 3.

Le somme necessarie alla esecuzione della presente legge fanno carico al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, relativo alla dotazione del Consiglio suepriore della Magistratura.

All'eventuale eccedenza di onere, per la prima applicazione della presente legge ricadente nell'anno 1968, si farà fronte con riduzione del capitolo, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1968, concernente il fondo di riserva per spese impreviste.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.